

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4751 del 16/10/2019
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 211 - LR n. 13/2015 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 - IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 ("COMPARTO KM 2,6") - PROROGA DURATA AUTORIZZAZIONE UNICA n. 5804 del 30/10/2017 e smi -
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4890 del 16/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno sedici OTTOBRE 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, art. 211 – LR n. 13/2015 – **HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT N. 2/4 – IMPIANTO SPERIMENTALE DI RECUPERO (R3) MEDIANTE UP-GRADING DI BIOGAS DA DISCARICA PER LA PRODUZIONE DI BIOMETANO** PRESSO IL COMPARTO POLIFUNZIONALE DI TRATTAMENTO/SMALTIMENTO RIFIUTI IN COMUNE DI RAVENNA, S.S. 309 ROMEA KM 2,6 (“COMPARTO KM 2,6”) - **PROROGA DURATA AUTORIZZAZIONE UNICA n. 5804 del 30/10/2017 e smi** -

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sperimentale in oggetto, HERAmbiente SpA con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (C.F./P.IVA 02175430392) risulta titolare dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi, concessa fino al 30/10/2019;
- tale impianto sperimentale risulta in esercizio a far data dal 27/02/2019;
- solo a seguito del completamento delle infrastrutture necessarie, in data 18/07/2019 avveniva la messa a regime dell'impianto sperimentale, intesa come produzione e avvio del biometano a Start Romagna ai fini della sua distribuzione e utilizzo, con l'avvio effettivo delle operazioni di recupero del biogas;

RICHIAMATO il Titolo I della Parte IV del *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante norma in materia di gestione dei rifiuti e, in particolare, l'art. 211 che disciplina l'autorizzazione unica degli impianti di ricerca e di sperimentazione, con riferimento alla procedura autorizzativa prevista dall'art. 208 dello stesso decreto per nuovi impianti di recupero/smaltimento dei rifiuti;

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente per cui, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01/01/2016 la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA l'istanza di proroga, per ulteriori 2 anni, della durata dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi presentata da HERAmbiente SpA in data 26/07/2019 (ns. PG/2019/118554), debitamente supportata in data 08/10/2019 dalla verifica dei risultati ad oggi raggiunti (ns. PG/2019/154516);

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 211, comma 2) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la proroga dell'autorizzazione può essere concessa previa verifica annuale dei risultati raggiunti e non può comunque superare altri due anni;
- dalla relazione tecnica di resoconto dell'attività sperimentale condotta nel primo semestre di esercizio, trasmessa in data 07/10/2019 dal gestore in ottemperanza all'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi (ns. PG/2019/154495), emerge come l'impianto sia tecnicamente in grado, partendo da biogas di discarica, di produrre biometano a specifica ai sensi della norma UNI/TS 11537:2019 - "Immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale";
- al fine di verificare la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica della produzione di biometano a specifica nonché l'operatività dell'impianto, sussiste la necessità di condurre l'attività sperimentale nell'arco di un periodo temporale sufficientemente lungo per consentire valutazioni significative rispetto agli oneri di manutenzione, deterioramento dei componenti con particolare riferimento alle membrane, producibilità e perdita di efficienza del processo, consumi;

VERIFICATO il pagamento a favore di ARPAE in data 08/07/2019 delle dovute spese istruttorie ai fini della proroga di durata dell'AU ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

VISTA la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1) del D.Lgs n. 159/2011 dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno (ns. PG/2019/82111 del 23/05/2019);

RITENUTO che, in ragione delle motivazioni addotte e della verifica condotta dei risultati raggiunti, sussistono gli elementi e le condizioni per accogliere l'istanza avanzata dal gestore, concedendo la proroga per ulteriori 2 anni della durata dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di recupero/smaltimento dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare, ovvero adeguare, la garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATA la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria richiesta per l'esercizio dell'impianto sperimentale di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (biogas di discarica) oggetto dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi è determinata, secondo le modalità indicate nella DGR n. 1991/2003 soprarichiamata, e il gestore ha provveduto in proposito.

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce alcuna variazione in termini di ammontare, dovrà essere adeguata per estenderne l'efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività in relazione alla proroga di durata dell'AU;

ATTESO che tale garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Chemeri Francesca, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. **Di prorogare fino al 31/10/2021** la durata dell'Autorizzazione Unica (AU) rilasciata, ai sensi dell'art. 211 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, a HERAmbiente SpA (C.F./P.IVA Reg. Imp. BO 02175430392), con sede legale in Comune di Bologna, Viale C. Berti Pichat. n. 2/4, per la realizzazione e l'esercizio dell'impianto sperimentale in oggetto con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi;

2. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto ad adeguare, tramite appendice, la garanzia finanziaria in essere per estenderne l'efficacia alle obbligazioni derivanti dal proseguimento dell'attività a seguito della presente proroga della durata dell'AU. L'efficacia della proroga concessa decorrerà dalla comunicazione di avvenuta accettazione da parte di ARPAE – SAC di Ravenna della garanzia finanziaria adeguata con riferimento al presente atto.
Fino al 31/10/2019, l'attività sperimentale può comunque essere proseguita alle condizioni indicate nell'AU vigente;
3. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi per l'esercizio dell'impianto sperimentale di recupero (R3) di rifiuti non pericolosi (biogas di discarica) oggetto dell'AU n. 5804 del 30/10/2017 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
4. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AU di cui alla propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-5804 del 30/10/2017 e smi;
5. Di trasmettere - con successiva comunicazione – il presente provvedimento di proroga di durata dell'AU alla Ditta richiedente, in seguito all'assolvimento dell'imposta di bollo;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il presente provvedimento autorizzativo sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento autorizzativo è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

INFORMA che:

- ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpa e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;
- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.